



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PESCARA 5
 SCUOLE INFANZIA – PRIMARIE E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "G.ROSSETTI"
 65100 PESCARA - Via Gioberti, 15 - Tel./Fax. 085/72955
 email: peic83400b@istruzione.it – C.F.: 91117020684



Prot. n. 16425/5.4

Pescara, 29 settembre 2022

Ai Genitori e agli Alunni della
 Scuola Secondaria di I grado

Ai Docenti

Sito web - ATTI

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico 2022 – 2023 ai fini della valutazione finale degli alunni (Art. 5 del D. Lgs. N. 62/2017)

L'Art. 5 del D. Lgs. N. 62/2017 "*Norme in materia di valutazione e certificazione del primo ciclo*" prevede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico.

Si riporta la tabella con il limite massimo di assenze consentito:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Tempo scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	N. ore minimo di presenze 75%	N. ore massimo di assenze 25%
S. S. I grado "G. Rossetti" Indirizzo ordinario	30	990	742,5	247,5
S. S. I grado "G. Rossetti" Indirizzo musicale	32	1056	792	264

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2022-2023) al 09 giugno 2023 (data di termine delle lezioni).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti nella seduta del 21 settembre 2022 ha ritenuto che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste quelle riportate nella Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 "*validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, e cioè le assenze dovute a:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2. Isolamento per positività al Covid- 19;
3. Terapie e/o cure programmate e documentabili;
4. Gravi e/o eccezionali documentati motivi di famiglia;
5. Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
6. Trasferimenti familiari temporanei per motivi di lavoro o altro.

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica motivata delibera.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Massarotto